

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1816)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FALLUCCHI, COSTA, SAPORITO, BUTINI,
ORIANA, GIUST, BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, D'AGO-
STINI, LAI, CAVALIERE, FRANZA e BUFFONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1986

**Sostituzione dell'articolo 3 e del primo comma dell'articolo 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di quadri degli
ufficiali delle Forze armate**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si propone alla vostra meditata attenzione per un sua rapida approvazione, ha le sue radici in fatti verificatisi negli ultimi anni e nella constatazione che certi meccanismi intesi ad eliminare le eccedenze nei numeri chiusi, fissati dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, hanno comportato un decadimento dell'efficienza dei quadri degli ufficiali delle Forze armate.

I fatti verificatisi negli ultimi anni si riferiscono alle leggi 12 aprile 1984, n. 66, e 24 luglio 1985, n. 410, con le quali gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stati aumentati di due generali di divisione, sette generali di brigata e ventinove colonnelli. Poichè detti aumenti, specifici per l'Arma dei carabinieri, si inquadrano ed incidono tuttavia sugli organici dei corrispondenti gradi dell'Esercito italiano, appare evidente che un aumento dell'organico complessivo degli ufficiali dell'Esercito italiano deb-

ba comportare un aumento, di entità almeno uguale, ai numeri massimi fissati nella tabella dell'articolo 3 della citata legge n. 804. Se così non fosse, tutta la logica razionale che governa la legge n. 804, intesa a gestire con flessibilità gli organici degli ufficiali, tra il numero minimo, quello definito dalle tabelle annesse alla legge di avanzamento del novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ed il numero massimo definito dalla legge n. 804, verrebbe sovvertita, con la conseguenza che, mancando la suddetta razionale flessibilità, i numeri massimi definiti dalla legge n. 804 sarebbero immediatamente raggiunti, con l'ulteriore conseguenza di una continua fuoriuscita di ufficiali dai quadri dell'Esercito italiano, al fine di non superare i numeri chiusi, e con perdita per l'Esercito italiano di esperienze, di capacità, di professionalità. Per eliminare un carosello di questo genere appare equo, necessario ed opportuno modificare i numeri

massimi dell'Esercito italiano stabiliti nell'apposita colonna dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, aumentandoli almeno di tante unità quante sono le unità in aumento dell'organico dell'Arma dei carabinieri. Va da sè, inoltre, che, a seguito della legge 1° aprile 1981, n. 121: « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », la colonna corrispondente alla Polizia di Stato nella tabella dell'articolo 3 della citata legge n. 804 debba essere soppressa.

Altro aspetto sul quale si desidera richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, è quello relativo alla norma dell'articolo 7 della legge n. 804 che regola i meccanismi di attuazione e mantenimento dei numeri chiusi.

Per facilità di comprensione si riporta parte del primo comma dell'articolo 7:

« Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo ... ».

In detta formulazione va rilevato che la dizione « della durata massima di anni due » non ha più alcuna rilevanza, in quanto la normativa (articolo 43, comma 1) dell'atto Senato 1046/B, approvato in via definitiva dalle Camere ed attualmente in corso di promulgazione e di pubblicazione, ha ormai definitivamente stabilito che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino ai limiti di età. Inoltre la norma « a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo » ha causato gravi danni all'amministrazione militare. Questa disposizione infatti colpisce maggiormente gli ufficiali più preparati e più selezionati che, avendo percorso una carriera rapida, essendo stati promossi sempre in prima valutazione, vengono a trovarsi alla

testa dei rispettivi ruoli in un'età molto più giovane di quella media prevista per i singoli gradi. Questi ufficiali, in teoria, dovrebbero permanere più a lungo nel ruolo, mentre in applicazione della citata norma dell'articolo 7 della legge n. 804, proprio in quanto più anziani in ruolo, sono collocati in aspettativa. Questi ufficiali, in definitiva, sotto il profilo dell'interesse personale subiscono un danno maggiore rispetto ai colleghi la cui carriera è stata più lenta; essi, benchè più giovani, vengono tra l'altro posti in aspettativa ad un'età più lontana da quella limite nel grado di appartenenza e talvolta perdono anche la possibilità di essere valutati e promossi; le loro qualità professionali, morali, intellettuali, che avevano favorito la rapidità della loro carriera, si sono tramutate in un *boomerang*, in una beffa.

I danni che l'amministrazione militare subisce appaiono di palese evidenza.

Alla luce di quanto sopra e per evitare che si verifichino eventi di questo genere che impoveriscono l'Amministrazione della difesa, è necessario che la collocazione in aspettativa per riduzione di quadri sia attuata non secondo l'anzianità di ruolo, ma secondo l'età: a partire cioè dai più anziani in età.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge si prefigge di mettere ordine nella delicata materia della legge n. 804, da una parte restituendo una certa elasticità ai numeri massimi previsti per l'Esercito italiano, numeri massimi che ora risultano compressi e non elastici a seguito dell'aumento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; dall'altra evitando che l'amministrazione militare perda i suoi migliori ufficiali, che verrebbero collocati in aspettativa per riduzione di quadri solo perchè colpevoli di essere i più anziani nel ruolo.

Alla luce di questi elementi si sollecita una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia non può eccedere 3.161 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di corpo d'armata .	31	16	14	—	—	61
Generale di divisione	79	37	30	7	—	153
Generale di brigata	220	53	61	25	—	359
Colonnello	1408	528	558	93	1	2588
Totali	1738	634	663	125	1	3161

2. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo armato ».

2. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri a cominciare dagli ufficiali più anziani

d'età nei singoli ruoli e secondo il seguente ordine:

a) ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

b) ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

c) ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

d) ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

e) ufficiali in servizio permanente effettivo ».